



COMUNE DI SOLETO

PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 30-03-2017

Prot. n.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19:10 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica in Prima convocazione, convocato dal Sindaco nei modi e forme di legge. Risultano all'appello nominale i seguenti consiglieri:

VANTAGGIATO Graziano	P	SCARDINO Luigi	P
Cafaro Davide	P	CARACHINO Antonella	P
GERVASI Maria Grazia	P	LUCHENA Maurizio	A
DURANTE Marco	P	NUZZACI Carlo	P
MENGOLI Dori	P	CAGNAZZO Maria Teresa	P
RAMUNDO Lucia	P	GRECOLINI Maurizio	P
GIORDANO Antonio	P		

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Data 17-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio CAFARO

Si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.

Data 17-03-2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Antonio CAFARO

Riscontrato il numero legale, il IL PRESIDENTE Graziano VANTAGGIATO dichiara aperta la seduta. Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Consuelo TARTARO.

IL SINDACO PRESIDENTE

introduce il quarto punto posto all'ordine del giorno relazionando in merito, come si evince dal verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 23/2011 art. 8 e 9 che ha istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU), con entrata in vigore fissata alla data del 1° gennaio 2014;

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012 integrando le disposizioni di cui alla L. 23/2011;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014, e composta da:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO, quindi, che la normativa dell'Imu è stata fatta salva dalla Legge 147/2013, con le modifiche ed integrazioni dalla stessa approntate;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L.296/2006, i comuni deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e, in caso di approvazione successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, le stesse decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il D. L. n. 504/1992, all'art. 3 comma 6 dispone che l'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art. 4;

VISTO l'art. 13 comma 6 L. 201/2011, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;

PRESO ATTO che la Legge 147/2013 all'art. 1 comma 707 opera l'esclusione dall'imposta delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RILEVATO che per le unità abitative accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;

VISTO l'art. 1 comma 640 dispone L. 147/2013 che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile"*;

VISTO che la Legge 208/2015 ha disposto con decorrenza dall'anno 2016:

- L'abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelli accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti per essere adibite ad abitazione principale;

- L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutti i terreni ricadenti nelle aree individuate dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VERIFICATO che l'agevolazione per gli immobili in uso gratuito riguarda l'abbattimento della base imponibile;

VISTO che il territorio del feudo di Soletto ricade nell'area individuate nella predetta circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 25 del 28.04.2016 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'IMU per l'anno 2016 ed appurato che l'aliquota ordinaria è dello 1,06%;

VERIFICATO che il mantenimento delle aliquote in vigore nel 2016 risulta indispensabile per garantire le funzioni e i servizi tutti erogati finora dall'ente non essendovi al momento disponibilità di risorse tali da prevedere una diminuzione delle aliquote;

VISTO che con l'entrata in vigore dell'Imu, gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi case popolari beneficiavano ai sensi dell'articolo 13 c. 10 del Dl 201/2011 della detrazione prevista per l'abitazione principale, e l'applicazione dell'aliquota di base;

APPURATO che il D.L. n. 102/2013 ha previsto ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di Imu, che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa sono equiparate all'abitazione principale;

DATO ATTO che anche per gli alloggi assegnati dagli Iacp è stata disposta, per il solo anno 2013, dal D. L. n. 102/2013 l'esclusione della rata dell'imposta dovuta;

VISTO che nel testo previgente attraverso il rimando all'art. 8 c. 4 del D. Lgs. N. 504/1992, gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa godevano dello stesso trattamento, ovvero avevano diritto alla sola detrazione per abitazione principale ma non dell'aliquota ridotta, con le modifiche introdotte dal D. L. n. 102/2013 per le cooperative edilizie a proprietà indivisa è stata prevista un'assimilazione piena all'abitazione principale, mentre gli alloggi degli Iacp sono soggetti ad aliquota ordinaria, pur godendo della detrazione per abitazione principale;

DATO ATTO che le agevolazioni sopra citate riguardo gli alloggi assegnati dallo IACP poggiano sulla finalità sociale della destinazione degli stessi e la mancata assimilazione alle abitazioni principali deriva dall'impossibilità di considerare tali immobili di proprietà di persone giuridiche;

RITENUTO, quindi, di prevedere per gli alloggi assegnati dagli ex IACP un'aliquota differenziata rispetto a quella ordinaria e pari alla misura standard del 7,6 per mille;;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), attraverso la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (Tari);

VISTA la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (art. 1, comma 454 -Legge di Bilancio 2017), pubblicata nella G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, con la quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 28 febbraio 2017;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2016, n. 304 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Visto l'art.42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevoli 10, contrari 2 (Grecolini, Cagnazzo)

DELIBERA

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di stabilire per l'anno 2017 le seguenti aliquote:
- aliquota ordinaria 1,06%;

- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 0,40%
- di confermare le detrazioni per l'abitazione principale nella misura di euro 200,00 prevista dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 10, limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1- A/8- A/9;
- aliquota per gli immobili posseduti degli ex Iacp (ora ARCA SUD SALENTO) e regolarmente assegnati: 0,76% con detrazione dell'imposta dovuta di euro 200,00;

DELIBERA

- di dichiarare, con la votazione summenzionata, che la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Graziano VANTAGGIATO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on line del Comune il 27-04-2017 per restarvi 15 gg. consecutivi.

Soletto, 27-04-2017

IL MESSO COMUNALE

Sergio ATTANASI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo n. 267/2000).

Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo n. 267/2000).

Soletto, 30-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO